

12) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICORSO ALLE PROCEDURE EX ART. 24, LEGGE 240/2010**- O M I S S I S -**

Il Senato Accademico,,
 UDITA la relazione del Pro-Rettore vicario;
 CONDIVISA l'opportunità di definire dei criteri per il ricorso alle procedure ex art. 24 comma 6, in luogo delle procedure ex art 18 comma 1 della legge 240/2010;
 TENUTO CONTO delle proposte di modifica ed integrazione emerse nel corso del dibattito,

DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri individuati per il ricorso alla procedura ex art. 24, co. 6, della L. 240/2010, a valere anche sulle risorse destinate alle esigenze generali di Ateneo (borsino del Rettore), fermo restando che è sempre preferibile il ricorso alla procedura ex art. 18, co. 1, della L. 240/2010 e che il ricorso alla procedura ex art. 24 è rimesso alle determinazioni del Dipartimento nel quale la posizione dev'essere bandita:
 - 1) raggiungimento del numero minimo di professori di ruolo per l'attivazione annuale dei corsi studio; in tale caso, la procedura ex art. 24 può essere attivata per il reclutamento di professori di prima e soprattutto seconda fascia, allorché non vi siano altri professori di prima fascia del medesimo SSD incardinati sul corso di studio da attivare annualmente;
 - 2) prossimo raggiungimento dell'età pensionabile, in un arco temporale del triennio di programmazione, e/o sopravvenuto trasferimento nel predetto arco temporale dell'unico professore o di uno o più professori di prima fascia in servizio per un determinato SSD e all'interno di un determinato Dipartimento, tenendo in particolare conto le esigenze degli insegnamenti di base, specie se collocati al primo anno, in rapporto alla numerosità degli studenti;
 - 3) impiego di risorse acquisite per finalità particolari, regolate da specifiche convenzioni (ad esempio: fondi regionali per le scuole di specializzazione di area medica; fondi regionali per l'attivazione di corsi di studio);
 - 4) progressioni di carriera per i ricercatori ad esaurimento in assenza di piani straordinari di reclutamento;
 - 5) progressioni di carriera degli associati in settori che contemplino insegnamenti di base, specie se collocati al primo anno e tenuto conto della numerosità degli studenti ed in settori privi del docente di I fascia e/o su cui insiste una scuola di specializzazione;
 - 6) progressioni di carriera degli associati in settori che contemplino insegnamenti di base nell'offerta formativa del Dipartimento di afferenza.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'art. 24 della L. 240/2010 prevede che le procedure ex art. 24 non possano superare il 50% del totale delle procedure bandite per posti di professore, le procedure ex art. 24 istituite sulle assegnazioni di ciascun Dipartimento e quelle istituite sulle assegnazioni per gli interessi generali di Ateneo (borsino del Rettore) non possono essere più del 50% di quelle istituite per posti di professore sulle medesime assegnazioni nell'arco del triennio.

Ogni Dipartimento potrà ricorrere alla procedura ex art. 24 fino al 50% del totale delle procedure bandite nel Dipartimento stesso. Previo accordo tra i Direttori, un Dipartimento potrà bandire procedure ex art. 24 in misura superiore al 50% a patto che, a livello di Ateneo, il limite previsto dalla L 240/2010 venga rispettato.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *direzione gestioni strategiche, didattica e servizi agli studenti.*
- C.C.: *direttori dipartimento.*

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof.ssa Milena Sinigaglia)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005